



SCHEMA DI CONVENZIONE

CASA FAMIGLIA PER DISABILI GRAVI E CENTRO DEL SOLLIEVO PER ANZIANI FRAGILI

CIG ZF33C274A9

Il Comune di Aprilia “*Autorità procedente*”, Comune Capofila del Distretto LT, nella persona del Della Dirigente del III Settore,

e

-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in, alla via/piazza, n. (CAP), p. iva, C.F., iscritta nel con il numero
anche solo “*Ente attuatore partner*”

PREMESSO CHE con Manifestazione di interesse pubblicata sul proprio profilo di committente in data ____/____/2023, il Distretto Lt1, ha indetto, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 117/2017, la procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione finalizzata all’affidamento ad Enti di Terzo Settore per la gestione del Centro di sollievo per anziani fragili “Gaspere Bruschini” e della Casa famiglia residenziale per disabili gravi “Casa dei Lillà”;

RILEVATO che lo strumento della co-progettazione degli interventi ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. n. 117/2017, trova giustificazione nel riconoscimento del Terzo Settore quale sistema in grado di sostenere le logiche di sviluppo del complesso sistema di servizi per l’integrazione sociale dei cittadini nel quadro degli interventi oggetto della presente Convenzione, nonché di istituire relazioni efficaci con soggetti qualificati;

- la dimensione e le ricadute sociali dei fenomeni legati alla marginalità sociale richiedono la collaborazione con i soggetti del Terzo Settore il cui coinvolgimento attraverso percorsi di co-progettazione costituisce strumento di riferimento per le politiche di *welfare* locale;
- la partecipazione del Terzo Settore ai processi di co-progettazione e gestione degli interventi si rivela fondamentale per rendere maggiormente efficaci ed appropriate le risposte fornite alle esigenze della popolazione interessata dagli interventi, nonché per consentire un adeguato utilizzo delle risorse, garantendo la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, uniformità ed appropriatezza nel sistema di offerta ed equità nell’accesso alle prestazioni;
- lo strumento della co-progettazione vede, quindi il Comune di Aprilia, in qualità di comune capofila del Distretto LT1 ed il Terzo Settore alleati e ugualmente impegnati a trovare risposte efficaci alle domande sociali reali, a mettere a disposizione risorse ed a farsi promotori di reti per la realizzazione degli interventi, prevedendo un sistema di verifica, valutazione e controllo attraverso cui assicurare la qualità e l’unitarietà dei processi organizzativi.

RAMMENTATO CHE:

- l’art. 118 della Costituzione dà pieno riconoscimento e attuazione al principio di sussidiarietà verticale e orizzontale; in particolare, il comma 4 invita le amministrazioni



- locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della Legge 6 Giugno 2016, n. 106” riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
 - l'art. 5, c. 1, lettera a), di tale Decreto individua tra le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore i servizi sociali di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 328/2000 che rimanda all’art. 128 del della legge n. 112/2016 la quale identifica i servizi sociali in tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
 - l’art. 55 del medesimo Codice del Terzo prevede il coinvolgimento degli enti del Terzo settore attraverso forme quali la co-progettazione per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti;
 - con sentenza n. 131/2020 la Corte Costituzionale legittima pienamente gli strumenti del citato art. 55, come la co-progettazione, quale modello che non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico; ciò, al fine di promuovere un’ampia sinergia tra attori diversi per definire insieme un complesso di interventi tra loro integrati e sinergici da sostenere destinando allo scopo, sempre sulla base di un processo condiviso, risorse dell’amministrazione e risorse che tale gruppo individua sia internamente che esternamente;
 - la co-progettazione non è riconducibile all’appalto dei servizi e agli affidamenti in genere, ma alla logica dell’accordo procedimentale, destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato;
 - pertanto, il presente atto non assume le caratteristiche del contratto d’appalto trattandosi di attività a fini pubblici sociali che comporta per il Comune il rimborso delle spese sostenute e non il pagamento di corrispettivi.

RICHIAMATI:

- la determinazione dirigenziale, reg. gen. n. ... del, con la quale si procedeva all’avvio della coprogettazione con _____, per le motivazioni ivi indicate;
- la determinazione dirigenziale, reg. gen. n. del, di conclusione del procedimento predetto, ad esito del quale si prendeva atto delle risultanze dei lavori attraverso i verbali dei tavoli di coprogettazione e del progetto definitivo comprensivo del piano economico;

RITENUTO di procedere con la sottoscrizione della presente Convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti



SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1-Il Comune di Aprilia e « », nella qualità di partner di progetto, eseguiranno le attività di cui alla Proposta progettuale ed al piano economico dell'Ente Partner come approvati dai verbali allegati al presente contratto in attuazione di quanto previsto dagli atti della procedura indetta dal Comune di Aprilia quale Autorità procedente.

2-I documenti richiamati nel comma che precede sono allegati alla presente Convenzione per farne parte integrante e sostanziale.

3-Il «..... » si impegna affinché le attività co-progettate siano svolte con le modalità convenute ed entro la durata prevista.

4-Il «..... » assume l'impegno ad apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale, anche previa riapertura del Tavolo di co-progettazione, per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dalla Manifestazione di interesse e dai relativi Allegati.

ART. 2 – RISORSE AUTORITY' PROCEDENTE COMUNE DI APRILIA

Per la realizzazione degli interventi nella presente Convenzione, l'Amministrazione Comunale di Aprilia metterà a disposizione dell'Ente Attuatore le risorse indicate nella manifestazione di interesse.

ART. 3 – DURATA

1- L'avvio delle attività decorrerà dalla data di avvio del servizio comunicato dal RUP o dalla sottoscrizione della convenzione.

2- La durata è di 12 mesi ma i servizi saranno oggetto di periodica riprogrammazione fino a dicembre 2025, in presenza di ulteriori eventuali risorse da poter impiegare nella realizzazione degli interventi.

ART. 4 – BUDGET DI PROGETTO

1-Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, di cui alla presente Convenzione, il partner ha proceduto ad un'offerta di eventuale rialzo pari ad € destinate a); le risorse umane saranno finanziate con il budget di progetto come indicato nel Piano economico (PE).

2-Il Comune di Aprilia, nella propria qualità di Autorità Procedente, per la realizzazione degli interventi previsti dalla Manifestazione di interesse metterà a disposizione le risorse pari ad € nonché gli immobili destinati alle strutture.

ART. 5 – RISORSE UMANE ADIBITE ALLE ATTIVITA' DEL PROGETTO

1-Il soggetto partner, per la realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione, si impegna a garantire le figure professionali minime richieste dagli atti della procedura e quelle indicate nella propria Proposta progettuale (PP).

2-Il soggetto partner eseguirà le attività dedotte nella presente Convenzione mediante idonea organizzazione e con proprio personale, in possesso dei requisiti professionali e tecnici adeguati alle necessità del servizio da espletare e previsti dalla legislazione vigente. A tal fine, dovrà presentare prima dell'avvio delle attività l'elenco completo del personale titolare e di quello da utilizzare in



caso di sostituzione, con l'indicazione della qualifica, del livello contrattuale, dei requisiti professionali posseduti e del *curriculum vitae*. Ogni sostituzione avverrà con personale di pari qualifica e competenza e sarà preventivamente comunicata per iscritto e/o per via telematica al Responsabile del procedimento. L'elenco del personale titolare e supplente dovrà essere tempestivamente aggiornato ad ogni variazione.

3-Il soggetto partner è tenuto ad impiegare personale assunto con regolare rapporto di lavoro, fatto salvo il ricorso a personale volontario, nel rispetto della disciplina vigente, applicando nei confronti dei lavoratori dipendenti e nei confronti dei soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro (C.C.N.L.) e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative.

4-Il soggetto partner si impegna all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.

5-Il soggetto partner, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

6-Il Responsabile-Coordiatore di progetto, nella persona di _____, sarà – oltre al Legale Rappresentante dell'Ente Attuatore – il Referente per i rapporti con gli Enti contraenti, che vigileranno sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.

ART. 6 – RISORSE STRUMENTALI

1-Il soggetto partner, per la realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione, si impegna a garantire le risorse strumentali minime richieste indicati nella manifestazione di interesse elaborato dal Comune di Aprilia e quelle indicate nella propria Proposta Progettuale (PP), come da progetto esecutivo del servizio di cui al verbale prot. n. ____ del _____.

2-Tutte le risorse che verranno utilizzate dovranno essere conformi alla normativa di rispettivo riferimento.

3-Il soggetto attuatore è datore di lavoro e assume a proprio carico ogni adempimento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed il Comune di Aprilia è sollevato da qualsiasi pretesa, azione, domanda o altro che possa loro derivare dall'utilizzo di questi.

ART. 7 – GARANZIE ED ASSICURAZIONI

1-Il soggetto partner prima dell'avvio dell'attività, dovrà prestare una garanzia definitiva pari al 5% delle risorse finanziate ai sensi dell'art.117 del D.Lgs 2023, analogicamente applicato alla presente Convenzione ed in quanto compatibile, a tutela degli interessi pubblici dell'Ente pubblico la cui copia conforme all'originale viene allegata alla presente Convenzione.

2-Il soggetto partner provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.

3-Il soggetto partner è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività ed il Comune di Aprilia è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

4-A garanzia dei rischi connessi alle attività di cui alla presente Convenzione ed in conformità di quanto previsto dalla Manifestazione di interesse pubblicata dal Comune di Aprilia la società ha prodotto le seguenti assicurazioni, valide per tutto il periodo della convenzione:

a- n..... del.....rilasciata da.....



per responsabilità civile verso terzi (RCT) con massimali non inferiori per ogni sinistro e per ogni anno ad € _____ con il limite minimo per persona di € _____ e per cose o animali di € _____

b- n..... del.....rilasciata da..... per responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) dipendenti dell' Ente Attuatore ed eventuali terzi con massimali non inferiori a € _____

c- n..... del.....rilasciata da..... per gli autoveicoli di sua proprietà che vengono impiegati per le attività oggetto della presente Convenzione, le coperture assicurative contro il rischio RC, con un massimale non inferiore ad €. _____ e copertura contro gli infortuni del conducente del mezzo con massimali non inferiori a € _____ per morte e invalidità permanente con clausola di rinuncia alla rivalsa.

d- n..... del.....rilasciata da..... contro gli infortuni per gli utenti con massimali non inferiori a € _____ caso morte e € _____ per invalidità permanente e- n..... del.....rilasciata da.....per le sedi in cui verrà svolta l'attività.

Il Comune di Aprilia è considerato “terzi” a tutti gli effetti.

ART. 8– RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI – COMUNE DI APRILIA

1-L'importo complessivo riconosciuto dagli Enti affidanti per il periodo di 12 mesi è pari ad € così come previsto dal piano economico approvato e sarà liquidato secondo le seguenti modalità:

- il soggetto partner dovrà emettere fattura mensile alla quale dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) report delle ore effettivamente lavorate nel mese da ogni singolo operatore impiegato, con riferimento al contingente di personale minimo richiesto;
 - b) report di eventuali ulteriori ore di servizio svolte da personale messo a disposizione dall'Ente Attuatore in sede di co-progettazione;
 - c) relazione **mensile** con il dettaglio degli interventi effettuati;

2-Il soggetto partner, con la sottoscrizione della presente Convenzione, espressamente accetta quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiara che utilizzerà il seguente C/C intestato a, avente le seguenti coordinate:, indicando il CUP relativo alla procedura ad evidenza pubblica indetta dal Comune di Aprilia.

Ai fini della corretta rendicontazione del servizio, è onere dell'affidatario trasmettere all'Ufficio di Piano:

- Relazione mensile delle attività erogate;
- Fattura mensile riportante la causale del servizio interessato e i dati identificativi del contratto (determinazione e CUP);
- SAL stato avanzamento del servizio con cadenza semestrale;
- Time-sheet delle singole risorse impiegate nel servizio in relazione alle giornate indicate in sede di offerta;
- Prospetto mensile delle ore di servizio erogate comprensivo del computo delle ore complessive a disposizione di quelle già utilizzate e di quelle rimanenti;



ART. 9 – DIVIETO DI CESSIONE

1-È vietato cedere, anche parzialmente, la presente Convenzione, i relativi crediti e fatture, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Aprilia.

2-È fatto divieto di subaffidare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di Offerta, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

3-Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il soggetto partner assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare al Comune di Aprilia le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

ART. 10– VERIFICHE E CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1-Il Comune di Aprilia assicura il controllo e la vigilanza delle prestazioni erogate dal soggetto partner attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico del soggetto partner, che è tenuto ad apportare le variazioni richieste.

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1-Ai sensi della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali, il soggetto partner, con separato atto, verrà nominato Responsabile del trattamento dati trattati in esecuzione della presente Convenzione, la cui titolarità resta in capo al Comune di Aprilia.

2-Responsabile del Trattamento per il soggetto partner, che sin d'ora indica, il, mentre il Titolare del trattamento per il Comune di Aprilia è il Legale Rappresentante dell'Ente.

3-Il soggetto partner:

- a) dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento delle Attività sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
- b) si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dalla vigente disciplina anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
- c) si impegna a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti inerenti alla presente Convenzione;
- d) si impegna a nominare i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
- e) si impegna a comunicare al Comune di Aprilia ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare, affinché questi ultimi ai fini della legittimità del trattamento affidato, possano nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
- f) si impegna a nominare ed indicare una persona fisica referente per la «protezione dei dati personali»;
- g) si impegna a relazionare con cadenza bimestrale sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il Comune di Aprilia in caso di situazioni anomale o di emergenze;



h) consente l'accesso all'ente appaltante al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

ART. 12 – INADEMPIENZE E PENALI

1-Qualora il Comune di Aprilia accerti il ritardo, l'inadempimento, l'inesattezza o la violazione rispetto agli obblighi stabiliti nei documenti che compongono la presente convenzione da parte del soggetto partner, provvederà ad applicare le sotto elencate penali contrattuali:

- a) impiego di personale con titoli diversi da quelli richiesti/offerti: applicazione di una penale di € 150,00/giorno per ogni operatore;
- b) mancata immediata sostituzione del personale assente per diversa causa: applicazione di una penale di €. 150,00/giorno per ogni mancata sostituzione;
- c) mancato servizio per un intero giorno: applicazione di una penale di € 500,00/giorno;
- d) sostituzione del personale assente con operatori di qualifica e competenze diverse da quelle previste nella manifestazione di interesse: applicazione una penale di €. 150,00/giorno per operatore;
- e) mancata sostituzione del personale non idoneo: applicazione di una penale di €. 200,00 /giorno per operatore, per ogni giorno successivo al secondo dalla formale comunicazione del diniego di autorizzazione da parte dell'Autorità procedente;
- f) mancata trasmissione delle relazioni richieste dal RUP: applicazione di una penale di € 200,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla data stabilita di invio;

2-In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata.

3-Le penali verranno applicate con Determinazione Dirigenziale fatto salvo il pagamento dei maggiori danni subiti dalla Stazione appaltante.

4-Il RUP procederà alla contestazione scritta delle inadempienze riscontrate al soggetto partner a mezzo PEC. ai fini dell'avvio del procedimento di contestazione.

5-La fase successiva all'avvio del procedimento sarà gestita secondo quanto stabilito dalla L. 241/90 e s.m.i..

6-In caso di cumulo delle sanzioni l'Autorità procedente, sulla base della valutazione della gravità delle violazioni, potrà procedere alla risoluzione della presente Convenzione.

7-Per il recupero delle penalità l'Autorità procedente potrà effettuare trattenute su quanto dovuto al soggetto partner o sulla cauzione prestata, che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata.

ART. 13 – RISOLUZIONE

1-Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente Convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti.

In caso di risoluzione, per inadempienza del soggetto partner, il Comune di Aprilia liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

2-Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico del soggetto partner;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte dell'Ente attuatore (EA);
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto indicato in fase di procedura;
- quando l'Ente attuatore (EA) si renda colpevole di frode;



- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

3-Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di Aprilia, in forma di lettera raccomandata a.r., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

ART. 14 – RINVII NORMATIVI

1-Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

ART. 15 – CONTROVERSIE

1-Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di Latina.

ART. 16 – ALLEGATI

1-La presente Convenzione è redatta in duplice originale.

2-Sono allegati alla presente Convenzione, quale parte integrante e sostanziale, i seguenti atti e documenti:

Manifestazione di interesse e suoi allegati;

- Proposta progettuale/Offerta;
- Piano Economico;
- determina aggiudicazione;
- verbali di coprogettazione

FIRME

Per il Comune di Aprilia
dott.ssa Teresa Marino

Per il «.....»

.....

Il Legale Rappresentante del «.....»

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR. n. 445/2000 e del D.lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.